



**Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 67 del 08 / 04 / 2024**

Oggetto: Acquiescenza alla sentenza del Tribunale di Palermo, Terza Sez. Civile, n. 1666/2024 pubblicata il 18/03/2024, resa nel giudizio R.G. n.19791/2019 promosso dall'utente Sig. A. G. per l'accertamento negativo del credito e conseguente esecuzione del relativo giudicato.

Il Direttore Generale f.f. propone all'Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa dall'Ufficio Legale con comunicazione interna n.1816 del 29/03/2024,. condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

Con atto di citazione notificato il 20/11/2019 il Sig. A. G. (rif. cod. utente 130084 - cod. servizio 4818876) conveniva in giudizio l'AMAP S.p.A. chiedendo all'adito Giudice di *"Ritenere e dichiarare che nessuna somma di denaro possa essere pretesa da Amap s.p.a. sulla scorta delle fatture n. 00306748, del 28 giugno 2019, e n. 00494160, del 10 settembre 2019, e delle letture eseguite il 12 dicembre 2018 ed il 18 luglio 2019..*

Accertare, dunque, l'insussistenza del credito vantato da Amap s.p.a. in relazione alle predette fatture ed alle suddette rilevazioni, relative ai periodi 15 giugno 2018 20 maggio 2019 e 13 dicembre 2018 19 agosto 2019.

Ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno attore con riferimento alla fornitura idrica de qua in relazione ai suddetti periodi, sia a titolo contrattuale, che a titolo di risarcimento del danno.

In via subordinata, rideterminare l'importo dovuto dall'attore nei suddetti periodi di tempo in relazione ai consumi storici del suo esercizio commerciale.

In ogni caso, ritenere e dichiarare che non sussistono i presupposti per il grave inadempimento contrattuale della ricorrente e, quindi, per la risoluzione del contratto di fornitura idrica.

Condannare Amap s.p.a. al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza dell'eventuale sospensione e/o distacco della fornitura conseguenza dell'eventuale sospensione e/o distacco della fornitura idrica.

Con vittoria di spese, competenza ed onorari."

In punto di fatto l'attore deduceva di aver ricevuto, alla fine del mese di luglio 2019, la fattura n. 00307648 del 28/06/2019, con cui l'AMAP gli chiedeva il pagamento della somma di € 1.961,00, in relazione ad un presunto consumo di 620 mc rilevato nel periodo dal 15 giugno 2018 al 20 maggio 2019, che veniva prontamente contestato.

L'utente esponeva, in proposito, di aver effettuato con ditta di propria fiducia una verifica del proprio impianto a valle del contatore, all'esito della quale veniva esclusa la presenza di una perdita occulta.

La Società emetteva in seguito la fattura n. 00494160 del 10/09/2019, con la quale veniva chiesto il pagamento dell'importo di € 5.485,05 per il consumo di 1583 mc relativo al periodo dal 13 dicembre 2018 al 19 agosto 2019. Anche i detti consumi e la fattura venivano prontamente contestati.

Non ricevendo alcun riscontro, l'utente promuoveva il giudizio avanti il Tribunale di Palermo.

L'AMAP S.p.A. si costituiva ritualmente con il patrocinio dell'Avv. Antonino Frenda, chiedendo il rigetto di tutte le domande spiegate nei suoi confronti perché inammissibili, improcedibili e improponibili e comunque infondate in fatto e in diritto, prive dei relativi presupposti e carenti di idonea prova, con la condanna dell'attore al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.

Con memoria *ex art.* 183 comma 6 n. 1 c.p.c. l'attore estendeva la domanda di accertamento negativo del credito alla fattura n. 728007 del 2019 di € 1.125,76, emessa dall'AMAP S.p.A. in corso di causa.

La causa veniva istruita con l'audizione del teste di parte attrice, M. C. , e, all'esito dell'udienza del 18/03/2024, veniva posta in decisione.

Con sentenza n. 1666/2024, pubblicata il 18/03/2024, il Tribunale ha così statuito:

"1) dichiara l'insussistenza del credito di AMAP, nei confronti di A. G. , portato dalle fatture insolute del 28.6.2019 e del 10.9.2019;

2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice, che liquida in complessivi € 3.138,75, di cui € 260,75 per esborsi ed € 2.878,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfetarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta."

In relazione a quanto sopra ed in particolare in ordine al percorso logico-giuridico adottato dal Giudice nella motivazione della sentenza si fa osservare quanto segue.

In punto di diritto, il Tribunale ha rilevato che *<<Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti relativamente al pagamento dei consumi, presso la giurisprudenza di legittimità si è affermato che nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione stessa è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.*

In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi (Cass. 19154/18; 23699/16).>>.

In punto di fatto, sotto il profilo probatorio, l'Organo giudicante ha rilevato che *<< risulta provato che l'attore abbia fatto effettuare una propria verifica sul contatore che ha escluso l'esistenza di perdite di acqua. Così come confermato dal teste M. C. che ha accertato l'insussistenza di perdite idriche nell'impianto del Bar ed il regolare funzionamento dell'impianto, munito anche di apposito strumento di controllo della pressione idrica (c.d. press controll), all'udienza del 31 gennaio 2022.>>*

Sempre in punto di fatto, il Giudice ha poi affermato che *<<Quindi a fronte delle tempestive contestazioni dell'attore AMAP si è a lungo disinteressata della vicenda.*

Risulta agli atti che sarebbe stata eseguita, da propri tecnici, la verifica alla quale non risulta che l'A. sia stato formalmente invitato e alla quale egli ha negato di aver partecipato.

Soltanto con la costituzione della comparente l'attore è stato edotto del fatto che fosse stata eseguita detta verifica.

AMAP al contrario, dell'attore quindi, non ha dimostrato di avere effettuato, alla presenza e in contraddittorio con l'utente, le verifiche richieste e non è stata quindi in condizione di dimostrare, nell'odierno giudizio, il corretto funzionamento del contatore.

Le riferite circostanze bastano invero ad inficiare la presunzione di veridicità che assiste la rilevazione dei consumi tramite il contatore e ad addossare alla somministrante l'onere di provare il corretto funzionamento del misuratore al momento in cui venne effettuata la suddetta lettura.>>.

L'organo giudicante ha quindi concluso che <<In difetto di prova non possono considerarsi legittime le richieste di pagamento di AMAP portate dalle due fatture insolute del 28.6.2019 n. 306748 e del 10.9.2019 n. 494160.>>

Ciò posto, quanto all'opportunità di interporre appello avverso la sentenza all'esame, deve rilevarsi che le motivazioni adottate nel merito dal Tribunale, difficilmente potranno essere censurate in appello, ritenendosi altresì che difficilmente il Giudice di secondo grado possa operare una diversa valutazione degli elementi di fatto e di diritto che sono stati dedotti e correttamente accertati nel giudizio di primo grado, specie avuto riguardo, sotto il profilo probatorio, alla documentata assenza di perdite nell'impianto interno ed alla mancata tempestiva verifica da parte dell'AMAP S.p.A. del corretto funzionamento del contatore, che, oltre che tardiva, non potrebbe comunque essere effettuata nell'eventuale giudizio d'appello.

In definitiva, quindi, le corrette motivazioni contenute nella predetta statuizione non consentono di proporre proficuo gravame avverso la stessa.

Conseguentemente, si ritiene opportuno, anche al fine di evitare che la mancata esecuzione delle statuizioni in parola possa comportare ulteriori aggravii di spesa per la Società, dare esecuzione alla sentenza *de qua*, prestandovi acquiescenza e provvedendo in conseguenza:

- all'annullamento del credito di € 1.961,00 portato dalla fattura n. 00307648 del 28/06/2019 nonché del credito di € 5.485,05 portato dalla fattura n. 00494160 del 10/09/2019 da stornare mediante l'emissione di note di credito di pari importo;
- al pagamento in favore del Sig. A. G. delle spese di lite liquidate in sentenza, pari a complessivi € 3.702,84 di cui € 2.878,00 per compenso professionale liquidato, € 431,70 per rimborso spese forfettarie, € 260,75 per esborsi, € 132,39 per cassa previdenziale.

Si chiede pertanto autorizzazione in tal senso, dando mandato al Servizio AMFI di provvedere agli annullamenti contabili nonché al pagamento in favore del Sig. A. G. della somma di € 3.702,84, così come liquidata in sentenza, secondo termini e modalità indicati nell'e-mail del 20 marzo 2024 trasmessaci dal legale dell'attore, che si allega unitamente alla sentenza *de qua*.

Avv. Marco Pivetti

**Il Responsabile dell'Ufficio Legale
F.to Avv. Angela Maria Siciliano**

La somma di € 7.446,05 graverà sul Fondo Svalutazione Crediti tassato nell'esercizio 2024, invece la somma complessiva di € 3.702,84 per compenso, spese generali, esborsi e C.P.A., graverà sul Conto Economico dell'esercizio 2024 alla voce "Spese legali".

**Il Responsabile del Servizio AMFI
F.to Rag. Gaetano Melucci**

Il Direttore Generale f.f., vista e condivisa la superiore proposta, propone all'Amministratore Unico l'adozione del relativo atto deliberativo.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

F.to Ing. Giovanni Sciortino

L'AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale f.f. trasmessa in data 08/04/2024.

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021

DELIBERA

- Prestare acquiescenza alla sentenza del Tribunale di Palermo, Terza Sez. Civile, n. 1666/2024 pubblicata il 18/03/2024, resa nel giudizio R.G. n.19791/2019 promosso dal Sig. A. G. ;
- Autorizzare l'annullamento del credito di € 1.961,00 portato dalla fattura n. 00307648 del 28/06/2019 nonché del credito di € 5.485,05 portato dalla fattura n. 00494160 del 10/09/2019 da stornare mediante l'emissione di note di credito di pari importo;
- Autorizzare il pagamento in favore del Sig. A. G. delle spese di lite liquidate in sentenza, pari a complessivi € 3.702,84 di cui € 2.878,00 per compenso professionale liquidato, € 431,70 per rimborso spese forfettarie, € 260,75 per esborsi, € 132,39 per cassa previdenziale;
- Dare mandato al Servizio AMFI di porre in essere gli adempimenti contabili consequenziali.

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

08/04/2024

L'AMMINISTRATORE UNICO

F.to Ing. Alessandro Di Martino